

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0000010

Roma, 02 gennaio 2012

OGGETTO: Locale lavaggio e asciugatura biancheria. Caratteristiche antincendio ai sensi del DM 12/04/1996.

Si premette che il quesito di cui alla nota prot. N. 7932 del 19/05/2011 non risulta mai pervenuto all'Ufficio scrivente se non con la nota indicata a margine.

Nel riscontrare il quesito in argomento, si rappresenta che si ritiene compatibile la presenza del pubblico in analogia alla possibilità di installazione degli apparecchi "... nei locali in cui si svolgono le lavorazioni ..." indicato al punto 4.3 della regola tecnica allegata al DM 12/04/1996.

Per quanto sopra si ritiene che:

- l'installazione di impianti alimentati a gas di rete nelle attività indicate in oggetto, con potenzialità superiore ai 116 kW sono da ascrivere al punto 74 dell'allegato n. I del DPR n.151 del 01/08/2011;
- la regola tecnica di prevenzione incendi attinente è il DM 12/04/1996 ed in particolare deve essere osservato quanto previsto agli artt. 4.1 e 4.3 senza necessità di procedere secondo deroga.

È evidente, inoltre, che debba essere garantita l'adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori come ad esempio l'inaccessibilità, per quest'ultimi, degli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l'installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza.

Parere della Direzione Regionale

Alla Direzione Lombardia è pervenuta, dal Comando di Brescia, una richiesta di deroga relativa ad un locale lavanderia di tipo self service, nel quale trovano collocazione lavatrici elettriche ed asciugatrici alimentate a gas naturale di potenzialità complessiva maggiore di 116 kW.

La richiesta di deroga è riferita al punto 4.3 del DM 12/04/1996 "*gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni*", ritenendo che la presenza di pubblico in attesa comporti il mancato rispetto della norma.

A fronte del rischio aggiuntivo, valutato proprio nella presenza del pubblico nell'ambiente di installazione dei generatori di calore a gas, sono state individuate le seguenti misure alternative di sicurezza:

- caratteristiche di resistenza al fuoco del locale REI 120;
- installazione di impianto di rivelazione gas e di rivelazione incendi di tipo termovelocimetrico entrambi in grado di intervenire su elettrovalvola esterna per l'intercettazione del combustibile;
- realizzazione di superficie di ventilazione aggiuntiva pari a 0,16 m² per macchina;
- realizzazione di zona tecnica, accessibile per la sola manutenzione, in modo da impedire al pubblico l'accessibilità alle apparecchiature pericolose,

Il CTR Lombardia ha esaminato la deroga ed ha espresso dubbi sull'ammissibilità di detta installazione.

Infatti ha ritenuto che, anche se il DM 12/04/1996 ritiene ammissibile, ad esempio, la presenza degli avventori all'interno di un locale dove è installata la cucina, a determinate condizioni impiantistiche, in detti casi sono sempre, comunque, presenti, gli addetti alle lavorazioni.

Nel caso in esame, trattandosi di impianti self-service, non risulta sia garantita detta presenza, anzi la tipologia di servizio tende certamente ad escluderla.

Poiché detta tipologia di impianti potrebbe successivamente essere diffusa a livello nazionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'argomento al CCTS.

Premesso quanto sopra si allega copia della documentazione pervenuta a questo ufficio e si resta in attesa di cortese riscontro.